

Comunicato regionale 25 settembre 2013 - n. 114
Avviso pubblico alle imprese per la partecipazione all'iniziativa
credito in cassa e per la realizzazione delle operazioni di
cessione pro soluto dei crediti scaduti

Nell'attuale fase di grave congiuntura economica le imprese si trovano in una situazione di difficoltà in termini di liquidità, aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture vantati nei confronti degli Enti Locali.

Al fine di consentire alle imprese lombarde di incassare i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi, anche Regione Lombardia è intervenuta per offrire una soluzione al fenomeno dei ritardati pagamenti.

Con deliberazione n. 386 del 12 luglio 2013, la Giunta ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata «Credito In-Cassa» e con successiva deliberazione n. 572 del 2 agosto 2013, ne ha specificato i criteri attuativi.

In attuazione delle predette deliberazioni si pubblica il presente avviso - rivolto alle imprese - di Finlombarda s.p.a. quale ente individuato da Regione Lombardia per la gestione dell'istituto Fondo di funzionamento Credito In-Cassa.

Il direttore generale della direzione
Attività produttive, ricerca e innovazione
Roberto Albonetti

— • —

FINLOMBARDA S.P.A.

**AVVISO PUBBLICO ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO "CREDITO IN-CASSA"
E PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI SCADUTI**

INDICE

1. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE
2. DEFINIZIONI
3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
5. REQUISITI SOGGETTIVI: IMPRESE CHE POSSONO PARTECIPARE ALL'OPERAZIONE
6. REQUISITI OGGETTIVI: CREDITI AMMESSI ALL'OPERAZIONE E CERTIFICAZIONE
7. CONDIZIONI FINANZIARIE
8. REGIME DI AIUTO
9. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
10. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
11. PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE
12. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
13. CONTROLLI
14. RINUNCIA E REVOCA
15. CHIUSURA DELL'OPERAZIONE
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
17. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19. PUBBLICAZIONE

1. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

Nell'attuale fase di grave congiuntura economica le imprese si trovano in una situazione di difficoltà in termini di liquidità, aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture vantati nei confronti degli Enti Locali.

Gli Enti Locali, a loro volta, sono condizionati da stringenti vincoli di finanza pubblica, che rendono difficile il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese fornitrici.

Tale situazione ha indotto il legislatore d'emergenza statale ad approvare il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" al fine di rendere più celere il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, mediante un allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno ed una contestuale immissione di liquidità nel sistema.

Allo scopo di consentire alle imprese lombarde di incassare i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi, anche Regione Lombardia è intervenuta per offrire una soluzione al fenomeno dei ritardati pagamenti; con delibera di Giunta n. X/386 del 12 luglio 2013, pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 29 del 17 luglio 2013 (in seguito, anche "la Delibera") ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata "Credito In-Cassa" (in seguito, anche "Credito In-Cassa" o l'"Operazione") e con successiva delibera di Giunta n. X/572 del 2 agosto 2013, pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 del 7 agosto 2013 ne ha specificato i criteri attuativi.

L'Operazione persegue una duplice finalità: a) assicurare alle imprese lombarde, creditrici degli Enti Locali il recupero delle somme ad esse dovute mediante lo strumento della cessione del credito *pro soluto* in favore degli Intermediari, così come definiti all'articolo 2 del presente avviso; b) consentire agli Enti Locali di ri-scadenzare i propri debiti, sia di parte corrente che di parte capitale, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica.

Ai fini sopradetti: a) la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda S.p.A. (in seguito anche "Finlombarda") un fondo denominato "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa", dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00), di cui Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) destinati, con decreto del Direttore Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 7436 del 2 agosto 2013, al contenimento degli oneri finanziari a favore delle imprese; b) Finlombarda ha reso disponibile per l'Operazione un "Fondo di Garanzia" dell'importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamila/00); c) gli Intermediari metteranno a disposizione risorse finanziarie che ammontano ad un massimo di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), da destinarsi per il 70% (settantapercento) allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità montane e per il 30% (trentapercento) allo smobilizzo di crediti verso le Province.

Al fine di stabilire i termini della collaborazione reciproca per la promozione e l'attuazione dell'Operazione, Regione Lombardia, Finlombarda, la Sezione Regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI Lombardia), l'Unione delle Province Lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) e la Commissione Regionale ABI della Lombardia hanno sottoscritto in data 22 luglio 2013, un "Protocollo di intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali - Linea d'intervento «Credito-In-Cassa»".

Finlombarda gestisce l'intera Operazione, coordinando e curando la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e, nello specifico degli Enti Locali, degli Intermediari e delle Imprese.

In virtù del proprio ruolo, Finlombarda ha provveduto a pubblicare sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 dell'8 agosto 2013 l'avviso rivolto agli Enti Locali per consentire la loro partecipazione all'Operazione (di seguito, anche l' "**Avviso EELL**"). Gli Enti Locali possono partecipare all'Operazione in qualunque momento, secondo le modalità stabilite nel predetto avviso; sul sito internet (www.finlombarda.it) è attiva una sezione in cui sono indicati gli Enti Locali che partecipano all'Operazione. Tale sezione è costantemente aggiornata da Finlombarda con le partecipazioni che, di volta in volta, si perfezionano.

In data 6 settembre 2013, Finlombarda ha altresì pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 36 l'avviso rivolto agli Intermediari, con cui sono stati resi noti i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Operazione (in seguito anche l' "**Avviso Factor**"). Gli Intermediari possono aderire all'Operazione in qualunque momento, secondo le modalità stabilite nel predetto avviso; sul sito internet (www.finlombarda.it) è attiva una sezione in cui sono indicati gli Intermediari che aderiscono all'Operazione. Tale sezione è costantemente aggiornata da Finlombarda con le adesioni che, di volta in volta, si perfezionano.

Con il presente avviso (in seguito anche l' "**Avviso Imprese**"), Finlombarda intende rendere noti alle Imprese, così come definite al successivo articolo 2, i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Operazione, sì da consentire loro di cedere *pro soluto*, a titolo definitivo, agli Intermediari i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali.

2. DEFINIZIONI

Al presente Avviso Imprese si applicano le seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.

"Accordo FL-Intermediari": l'accordo sottoscritto tra Finlombarda e ciascun Intermediario che disciplina, tra l'altro, gli impegni connessi alla operatività della Garanzia FL, pubblicato sul sito www.finlombarda.it, nella sezione dedicata all'Operazione.

"Attestati di Certificazione": i documenti, in formato elettronico, che attestano la certificazione del credito vantato dall'Impresa nei confronti dell'Ente Locale, scaricabili dalla piattaforma telematica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in seguito, anche "**Piattaforma per la certificazione dei crediti**") e precisamente: a) il documento rilasciato dall'Ente Locale su istanza dell'Impresa, contraddistinto da un numero identificativo di istanza; b) il documento contenente l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili comunicato dall'Ente Locale sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, contraddistinto da un numero identificativo di comunicazione.

"Certificazione": la certificazione dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti degli Enti Locali, svolta secondo le modalità previste dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, come attuato dal d.m. 25 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni, ovvero dal decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64.

"Commissione": la commissione applicata dall'Intermediario sui Crediti Ammessi acquistati *pro soluto* e a titolo definitivo nel contesto dell'Operazione, calcolata con le modalità di cui al successivo articolo 7.

"Condizioni Finanziarie di Partecipazione": l'assenza, in capo all'Ente Locale, di una delle seguenti situazioni disciplinate dal TUEL e meglio descritte nell'Avviso EELL, ossia, Condizioni Strutturalmente Deficitarie; Dissesto Finanziario e Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

"Contratto": il contratto che regola, ai fini della realizzazione dell'Operazione, i rapporti tra Finlombarda, gli Enti Locali e gli Intermediari, concluso mediante accettazione da parte degli Enti Locali della Proposta Irrevocabile di Contratto sottoscritta da Finlombarda, al quale aderiscono - ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile - gli Intermediari.

"Contratto di Cessione del Credito": il contratto sottoscritto, ai fini dell'Operazione, dall'Intermediario e dall'Impresa avente ad oggetto la cessione *pro soluto* dei Crediti Ammessi.

"Contributo": il contributo attribuito da Finlombarda in conto abbattimento oneri a favore delle Imprese a valere sul "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa".

"Crediti Ammessi": i crediti ammessi all'Operazione, aventi le caratteristiche descritte all'articolo 6 del presente Avviso Imprese, vantati nei confronti degli Enti Locali partecipanti all'Operazione.

"Crediti Garantiti": i Crediti Ammessi che abbiano anche tutte le ulteriori caratteristiche per la copertura della Garanzia FL in base all'Accordo FL-Intermediari.

"Debitore Principale": l'Ente Locale titolare di debiti nei confronti delle Imprese che derivino da contratti di lavori, servizi e forniture.

"Domanda di Partecipazione": la domanda delle Imprese di partecipazione all'Operazione, contenente la proposta di cessione *pro soluto*, a titolo definitivo, dei Crediti Ammessi, la richiesta di Garanzia FL e la richiesta di Contributo.

"Enti Locali": i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane, della Lombardia che partecipano all'Operazione. L'elenco degli Enti Locali partecipanti all'Operazione è pubblicato sul sito www.finlombarda.it.

"ESL": si intende l'Equivalentente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato del finanziamento rappresentato dal Contributo e dalla Garanzia FL.

"Garanzia FL": la garanzia resa disponibile da Finlombarda in favore degli Intermediari e nell'interesse delle Imprese, a copertura dell'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali dei Crediti Garantiti entro la fine del Periodo di Mora; la Garanzia FL copre il singolo credito nei limiti dell'80% (ottantapercento) del suo importo residuo alla data della relativa richiesta di escussione, sino ad un massimo complessivo (per tutti i pagamenti effettuati da Finlombarda a favore di tutti gli Intermediari) di euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), fatti salvi gli ulteriori limiti previsti nell'Accordo FL-Intermediari.

"GEFO": il sistema per la gestione operativa delle fasi previste dal presente Avviso Imprese, accessibile dai seguenti indirizzi telematici: www.regione.lombardia.it - menù "Servizi" - "Finanziamenti on line" oppure <https://gefo.servizirl.it/>.

"Importo Unitario di Cessione": l'importo della cessione *pro soluto*, oggetto di ciascuna Domanda di Partecipazione riferita ad un singolo Ente Locale, risultante dalla somma dei Crediti Ammessi, comprovati da uno o più Attestati di Certificazione.

"Imprese": le imprese micro, piccole, medie e grandi, a eccezione di quelle rientranti nel campo di esclusione di cui all'articolo 1 del Regolamento *de Minimis*, titolari di Crediti Ammessi nei confronti degli Enti Locali che, alla data di approvazione della Delibera (12 luglio 2013), abbiano sede legale o una o più sedi operative sita/e nel territorio della Regione, aventi le caratteristiche indicate nel successivo articolo 5.

"Impresa in Difficoltà": l'impresa individuata ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 del 1 ottobre 2004 e prorogata con comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 156 del 9 luglio 2009; rettifica della proroga in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 174 del 28 luglio 2009; ulteriore proroga in Gazzetta Ufficiale

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 27 settembre 2013

dell'Unione Europea n. C 296 del 2 ottobre 2012).

"Intermediari": i soggetti iscritti nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.), ovvero all'albo di cui all'art.13 del Testo Unico Bancario, che esercitano l'attività di *factoring* e che partecipano all'Operazione.

"Nuovo Termine di Pagamento": il termine (pubblicato sul sito www.finlombarda.it), determinato in seguito alla variazione, richiesta dall'Ente Locale, del Termine di Pagamento, entro cui l'Ente Locale si impegna a pagare all'Intermediario il Credito Ammesso ceduto dall'Impresa.

"Periodo di Dilazione": il periodo intercorrente tra la data di notifica della cessione del credito all'Ente Locale e il Termine di Pagamento o il Nuovo Termine di Pagamento. Il Periodo di Dilazione non potrà, in ogni caso, essere superiore a: (i) 8 (otto) mesi dalla data di notifica della cessione del Credito Ammesso, per i debiti di parte corrente, ovvero (ii) 12 (dodici) mesi o, in alternativa e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica, a 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica della cessione del Credito Ammesso, per i debiti di parte capitale.

"Periodo di Mora": il periodo che cade 2 (due) mesi dopo la scadenza del Periodo di Dilazione (nel caso di debiti di parte corrente) ovvero 6 (sei) mesi dopo la scadenza del Periodo di Dilazione (nel caso di debiti di parte capitale).

"Plafond": le risorse rese disponibili dagli Intermediari, il cui ammontare massimo è pari a Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), ripartito secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

"Plafond C": il plafond di cui al successivo articolo 4.

"Plafond P": il plafond di cui al successivo articolo 4.

"Regione": la Regione Lombardia.

"Regolamento de Minimis": il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo "all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore", (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28. 12. 2006) o successivo regolamento applicabile che lo sostituisce e abroga.

"Sede Operativa": qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o magazzino dell'Impresa sita/e nel territorio della Regione.

"Sito Internet": la sezione dedicata a Credito In-Cassa presente sul sito internet di Finlombarda (www.finlombarda.it).

"Termine di Pagamento": il termine, dichiarato dall'Ente Locale in sede di partecipazione e pubblicato sul sito www.finlombarda.it, entro cui l'Ente Locale si impegna a pagare all'Intermediario il Credito Ammesso.

"TUEL": Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, adottato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Operazione consente lo smobilizzo dei Crediti Ammessi vantati dalle Imprese nei confronti degli Enti Locali, mediante lo strumento della cessione *pro soluto* e a titolo definitivo all'Intermediario degli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le Imprese possono cedere i Crediti Ammessi vantati nei confronti degli Enti Locali che abbiano già perfezionato la loro partecipazione all'Operazione e risultino, quindi, presenti nell'elenco "Enti Partecipanti" pubblicato sul Sito Internet; le Imprese possono, altresì, liberamente individuare l'Intermediario con cui realizzare l'operazione di cessione *pro soluto*, selezionandolo dall'elenco "Factor Aderenti" pubblicato sul Sito Internet. La cessione dei crediti avviene, secondo quanto descritto nel presente Avviso, Imprese a condizioni favorevoli per le Imprese, grazie alla Garanzia FL ed al Contributo.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell'Operazione è così articolata :

- Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), quale Plafond reso disponibile dagli Intermediari per le cessioni *pro soluto* nell'ambito dell'Operazione;
- Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) quale Garanzia FL;
- Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) quale Contributo.

Il Plafond è destinato per il 70% (settantapercento), pari ad Euro 700.000.000,00 (settecentomiloni/00), (in seguito anche "**Plafond C**") alle operazioni che riguardino Crediti Ammessi vantati dalle Imprese nei confronti dei Comuni e delle Unioni di Comuni lombardi, ivi incluse le Comunità Montane, e per il 30% (trentapercento), pari ad Euro 300.000.000,00 (trecentomiloni/00), (in seguito anche "**Plafond P**") alle operazioni che riguardino Crediti Ammessi vantati dalle Imprese nei confronti delle Province lombarde, secondo quanto previsto di seguito.

Le risorse destinate ai Comuni ed Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane, che costituiscono il Plafond C e le risorse destinate alle Province che costituiscono il Plafond P, sono ulteriormente suddivise in "sub-comparti", definiti in funzione dei parametri demografici e della consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2011. La determinazione dei massimali per tali sub-comparti è dettagliata, distintamente per Comuni/Unioni di Comuni e Province nelle tabelle seguenti:

Plafond C: Comuni - Unioni di Comuni (incluse le Comunità Montane)

Enti	Fascia dimensionale (popolazione residente al 31/12/2011)	Massimale concentrazione Plafond "C" per sub-comparti (valori in euro)
Comuni, Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane	0-999	10.500.000,00
	1.000-2.999	63.000.000,00
	3.000-4.999	77.000.000,00
	5.000-9.999	133.000.000,00
	10.000-19.999	119.000.000,00
	20.000-49.999	119.000.000,00
	>50.000 + Capoluoghi di provincia	178.500.000,00
Totale	700.000.000,00	

Plafond P: Province

Enti	Fascia dimensionale (popolazione residente al 31/12/2011)	Massimale concentrazione Plafond "C" per sub-comparti (valori in euro)
Provin- Cs	Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio	60.000.000,00
	Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza, Pavia, Varese	141.000.000,00
	Milano	99.000.000,00
	Totale	300.000.000,00

5. REQUISITI SOGGETTIVI: IMPRESE CHE POSSONO PARTECIPARE ALL'OPERAZIONE

5.1. Imprese ammesse

Possono essere ammesse all'Operazione le Imprese che, alla data della presentazione della Domanda di Partecipazione:

- abbiano sede legale o una o più Sedi Operative sita/e nel territorio della Regione, almeno dalla data della Delibera (12 luglio 2013);
- siano iscritte al registro delle imprese;
- siano operanti in uno qualsiasi dei settori di attività di cui alla classificazione Istat - Ateco 2007. Ai fini del presente Avviso Imprese, l'appartenenza al settore Istat - Ateco 2007 è attestata dal codice di attività primaria, come risultante dal certificato di iscrizione camerale alla data di presentazione della Domanda di partecipazione.

Resta salvo - in ogni caso - quanto previsto dal successivo articolo 5.2.

5.2. Imprese escluse

Sono escluse, in ogni caso, dall'Operazione le Imprese:

- che rientrano nel campo di esclusione previsto dall'articolo 1 del Regolamento de *Minimis*;
- che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti sui quali pende un'ingiunzione di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE";
- che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale;
- che non siano in regola con le vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni.

6. REQUISITI OGGETTIVI: CREDITI AMMESSI ALL'OPERAZIONE E CERTIFICAZIONE

6.1. Crediti Ammessi

I crediti che possono essere ceduti nell'ambito dell'Operazione:

- devono essere scaduti, certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
- devono essere certificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, con accettazione preventiva di successiva cessione a banche o intermediari finanziari;
- devono avere natura contrattuale, derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o di ramo di azienda;
- devono essere nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell'Impresa.

Non rientrano nell'ambito dell'Operazione i crediti:

- vantati nei confronti di un Ente Locale quale garante;
- vantati nei confronti di un Ente Locale che, al momento della cessione del credito, non si trovi nelle Condizioni Finanziarie di Partecipazione;
- su cui esistano diritti di terzi (ivi inclusi pignoramenti e sequestri);
- per i quali siano state pattuite cessioni *pro solvendo* o conferiti mandati irrevocabili all'incasso;
- in relazione ai quali siano pendenti procedure esecutive;
- i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del credito.

6.2. Certificazione

Ai fini della partecipazione all'Operazione, l'Impresa deve acquisire previamente gli Attestati di Certificazione da allegare alla Domanda di Partecipazione, secondo le modalità descritte al successivo articolo 9. La Certificazione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 9, co. 3 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, attuato dal d.m. 25 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64.

6.3. Importi Unitari di Cessione

L'importo Unitario minimo di Cessione, risultante dagli Attestati di Certificazione è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e può essere composto da uno o più crediti.

L'importo Unitario massimo di Cessione risultante dagli Attestati di Certificazione è pari a:

- Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni che non siano capoluogo di Provincia e delle Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 27 settembre 2013

b. Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia. Laddove l'Impresa, all'atto della presentazione della Domanda di Partecipazione, assuma un impegno specifico, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte degli Intermediari del corrispettivo dei Crediti Ammessi, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di lavori e/o servizi e/o beni inerenti l'oggetto del/i credito/i per un valore di almeno il 20% (ventipercento) dell'Importo Unitario di Cessione, l'importo Unitario massimo di Cessione è pari a:

- a. Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni che non siano capoluogo di Provincia e delle Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- b. Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

7. CONDIZIONI FINANZIARIE

7.1. Corrispettivo della cessione

Per effetto della cessione del Credito Ammesso, l'Intermediario corrisponderà all'Impresa, entro 20 (venti) giorni feriali dalla data di notifica della cessione all'Ente Locale, un ammontare pari all'Importo Unitario di Cessione, al netto di una Commissione. La Commissione è pari al tasso Euribor a sei mesi, incrementato di uno "spread" su base annua non superiore a 325 bps, calcolato su un periodo pari a quello intercorrente tra l'erogazione del corrispettivo della cessione e la scadenza del Periodo di Dilazione, coincidente con il Termine di Pagamento o il Nuovo Termine di Pagamento vigente al momento della presentazione della Domanda di Partecipazione e pubblicato sul Sito Internet.

In ragione della diversa onerosità conseguente all'utilizzo del notaio, piuttosto che dell'ufficiale rogante dell'Ente Locale ai fini della autenticazione dei Contratti di Cessione del Credito, lo spread è ridotto, se gli Intermediari fruiscono del notaio quale ufficiale rogante: (i) a massimo 275 bps per Importi Unitari di Cessione compresi tra Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e (ii) a massimo 300 bps, per Importi Unitari di Cessione superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e sino ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

7.2. Costi e commissioni

Gli Intermediari non richiedono alle Imprese alcuna commissione e/o spesa in relazione all'operazione di cessione *pro soluto*, salva la Commissione indicata al precedente articolo 7.1.

Resta a carico dell'Impresa ogni altro onere connesso alla stipula del Contratto di Cessione del Credito, ivi incluse le spese notarili o eventuali diritti di segreteria. Finlombarda presta la Garanzia FL senza oneri per l'Impresa.

7.3. Garanzia FL

Finlombarda presta la Garanzia FL a favore dell'Intermediario e nell'interesse delle Imprese avente per oggetto il soddisfacimento del Credito Ammesso ceduto dall'Impresa all'Intermediario.

La Garanzia FL opera nei limiti indicati nell'Accordo FL-Intermediari e nel rispetto delle previsioni del Regolamento *de Minimis*. In particolare:

- (a) il pagamento effettuato da Finlombarda in base alla Garanzia FL su ciascun Credito Garantito, non supererà l'80% (ottantapercento) del suo Importo Residuo alla data della relativa Richiesta di Escussione;
- (b) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda a favore di ciascun Intermediario non supererà (cumulativamente) il 5% (cinquepercento) dell'importo dei Crediti Garantiti dell'Intermediario, alla data della relativa Richiesta di Escussione;
- (c) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati a tutti gli Intermediari da Finlombarda nel contesto dell'Operazione non supererà (cumulativamente) gli Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00).

7.4. Contributo

A parziale ristoro della Commissione di cui all'articolo 7.1, Finlombarda attribuisce all'Impresa il Contributo nella misura pari a 75 (settantacinque) *basis point* in termini di minore onerosità dell'operazione di cessione *pro soluto*.

Il Contributo sarà determinato su un periodo pari alla scadenza del Periodo di Dilazione, coincidente con il Termine di Pagamento o il Nuovo Termine di Pagamento vigente al momento della presentazione della Domanda di Partecipazione, pubblicato sul Sito Internet. Nella determinazione del Contributo non si terrà conto dello sfasamento temporale intercorrente tra la data di concessione del Contributo medesimo e la data di erogazione del corrispettivo della cessione.

8. REGIME DI AIUTO

Si precisa che la Garanzia FL ed il Contributo sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento *de Minimis*.

Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto, la Garanzia FL ed il Contributo sono determinati, in termini di ESL, con le seguenti modalità:

- a) Garanzia FL: applicando la metodologia del cosiddetto "scenario peggiore", conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 2 - paragrafo 4 - lett. D) del Regolamento CE n. 1998/2006 o analogo contenuto in eventuale regolamento che lo sostituisce;
- b) Contributo: è determinato con riferimento all'Importo Unitario di Cessione, come differenziale tra la Commissione deliberata dall'Intermediario e quella calcolata al netto di 75 (settantacinque) *basis point*, il tutto trattandosi di commissione anticipata, al valore nominale.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

9.1. Presentazione della Domanda di Partecipazione

Tutti gli adempimenti indicati nel presente articolo relativi alla partecipazione delle Imprese all'Operazione si svolgeranno su GEFO. Le Imprese partecipano all'Operazione mediante presentazione della Domanda di Partecipazione su GEFO. La Domanda di Parteci-

pazione costituisce piena approvazione del contenuto del presente Avviso Imprese.

La Domanda di Partecipazione potrà essere presentata esclusivamente a partire dalle ore **10,00** del **30 settembre 2013**.

Per presentare la Domanda di Partecipazione, l'Impresa dovrà registrarsi e ottenere i codici personali (login/password) nella sezione "Registrazione Utente" di GEFO (<https://gefo.servizirl.it>). Una volta completata la registrazione, accedendo alla sezione "Elenco Bandi", in corrispondenza del bando "Credito In-Cassa", l'Impresa troverà una sezione documentale in cui sarà disponibile il "Manuale per la compilazione del Modulo di Adesione Bando "Credito In-Cassa" contenente indicazioni sulle modalità di presentazione della Domanda di Partecipazione.

Le Imprese possono presentare più di una Domanda di Partecipazione, fermo restando che la nuova Domanda di Partecipazione non può essere presentata prima che venga comunicato da Finlombarda l'esito dell'istruttoria relativa alla Domanda di Partecipazione presentata.

9.2. Contenuto della Domanda di Partecipazione

1. La Domanda di Partecipazione sarà composta dalle seguenti sezioni:

- a. Registrazione domanda;
- b. Notizie sull'azienda;
- c. De Minimis/ESL;
- d. Dati Bancari;
- e. Dati economici;
- f. Personale;
- g. Elenco Soci;
- h. Soci e titolari di cariche e qualifiche;
- i. Partecipate;
- j. Sede Operativa;
- k. Rappresentante Legale;
- l. Referente operativo per l'Impresa;
- m. Eventuale soggetto esterno delegato da contattare;
- n. Fidi a breve;
- o. Finanziamenti medio/lungo termine;
- p. Leasing;
- q. Certificazione dei crediti;
- r. Fatture
- s. Sub fornitori;
- t. Stima intensità di aiuto (De Minimis);
- u. Documenti da scaricare;
- v. Documenti da allegare;
- w. Autodichiarazioni.

Le sezioni di cui alle lettere da a) a q) incluso, nonché le sezioni di cui alle lettere s) e w), devono essere tutte compilate, a pena di inammissibilità della Domanda di Partecipazione. La compilazione della sezione di cui alla lettera r) è funzionale a facilitare il processo di istruttoria dell'Intermediario. La sezione di cui alla lettera t) può essere compilata dall'Impresa al solo fine di ottenere una stima dell'intensità di aiuto di cui potrebbe beneficiare, si da valutarne la coerenza rispetto ai limiti del Regolamento de Minimis. Le sezioni di cui alle lettere u) ed v) sono funzionali, rispettivamente, all'acquisizione della documentazione di partecipazione ed alla produzione della stessa.

2. Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l'inammissibilità della Domanda stessa, i seguenti documenti in formato *.pdf, che dovranno essere caricati nella sezione di cui alla precedente lettera v):

- a) Attestati di Certificazione come scaricati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (MEF);
- b) delega ad operare a soggetti terzi (solo se l'Impresa ha indicato alla sezione di cui alla precedente lettera m) un soggetto esterno delegato da contattare) (il *format* è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera t);
- c) modulo adeguata verifica della clientela ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2007 (antiriciclaggio), firmato digitalmente (il *format* è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera t);
- d) documento di identità in corso di validità del/dei titolare/i effettivo/i;
- e) codice fiscale del/dei titolare/i effettivo/i;
- f) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
- g) codice fiscale del rappresentante legale;
- h) copia degli ultimi due bilanci d'esercizio antecedenti alla data di presentazione della Domanda di Partecipazione, che devono essere completi, approvati e depositati, comprese le note integrative, firmati digitalmente (tale documentazione è obbligatoria se si tratta di società di capitali);
- i) bozza del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, ma ancora da approvare alla data di presentazione della Domanda di Partecipazione, firmato digitalmente e con dicitura "bozza" sul testo cartaceo (tale documentazione è obbligatoria per le società di capitali, il cui bilancio non sia stato approvato e/o depositato, ancorché chiusosi l'esercizio precedente);
- j) ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente e con dicitura "definitivo" sul testo cartaceo (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali);
- k) situazione economico-patrimoniale non ancora contabilmente chiusa, firmata digitalmente e con dicitura "bozza" (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali, laddove non siano state ancora effettuate le scritture di rettifica ed assestamento ancorché chiusosi l'esercizio precedente);

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 27 settembre 2013

- l) copia della/delle fatture che si riferiscono agli Attestati di Certificazione che si presentano, firmata/e digitalmente;

Alla Domanda di Partecipazione l'Impresa potrà facoltativamente allegare la seguente ulteriore documentazione:

- a) copia sottoscritta delle convenzioni / contratti in essere con gli Enti Locali riferiti agli Attestati di Certificazione che si presentano; copia degli eventuali Stati di Avanzamento Lavori.

9.3. Perfezionamento della domanda di partecipazione

Al termine della compilazione *on line* della Domanda di Partecipazione e prima del perfezionamento definitivo della stessa, GEFO genererà un modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere opportunamente sottoscritto dall'Impresa, pena l'inammissibilità della Domanda di Partecipazione, mediante l'apposizione della firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante.

Le Domande di Partecipazione dovranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente a seguito di completo caricamento di tutti gli elementi necessari per la regolare presentazione, nonché dell'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo.

L'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo deve essere effettuato con carta di credito. I circuiti abilitati sono quello VISA e quello MASTERCARD.

Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.

9.4. Cause di inammissibilità

Sono cause di inammissibilità della Domanda di Partecipazione:

- a. la presentazione di una Domanda di Partecipazione in violazione delle modalità di partecipazione indicate nel presente Avviso Imprese;
- b. la presentazione di una Domanda di Partecipazione incompleta, sia per mancata compilazione di una delle sezioni di cui alle lettere da a) a q) e della sezione s) incluso di dell'articolo 9.2. paragrafo 1, sia per mancata allegazione di uno dei documenti di cui alle lettere da a) a l) dell'articolo 9.2. paragrafo 2;
- c. la presentazione di una Domanda di Partecipazione nelle more dell'istruttoria relativa ad una precedente Domanda di Partecipazione;
- d. la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Avviso Imprese;
- e. il mancato rispetto dei limiti di cui al Regolamento *de Minimis*.

10. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

10.1. Istruttoria formale e merito creditizio

L'istruttoria delle Domande di Partecipazione è effettuata dagli Intermediari e da Finlombarda e si articola nel modo seguente:

- a) **istruttoria formale e di merito creditizio:** l'Intermediario, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione *on line* di ciascuna Domanda di Partecipazione, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione:
 - i. verifica la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi, di cui al precedente articolo 5, e oggettivi, di cui al precedente articolo 6, richiesti a pena di inammissibilità, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite da ciascuna Impresa;
 - ii. svolge, in coerenza con le proprie politiche del credito, l'istruttoria di merito creditizio, delle Domande di Partecipazione che abbiano superato l'istruttoria formale;
 - iii. comunica l'esito della propria delibera a Finlombarda, tramite GEFO, definendo, in caso di delibera positiva, le condizioni finanziarie applicate all'Impresa, nel rispetto del precedente articolo 7;
- b) **determinazione dell'intensità di aiuto e riconoscimento del Contributo:** Finlombarda, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'Intermediario di cui al precedente punto iii., determina l'intensità di aiuto in termini di ESL, sulla base dei dati risultanti dalla delibera dell'Intermediario e concede il Contributo, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle delibere positive comunicate dagli Intermediari. Laddove l'intensità di aiuto determinata comportasse il superamento dei limiti previsti dal Regolamento *de Minimis*, Finlombarda attribuirà il Contributo nella misura atta a consentire il rispetto dei sopradetti parametri; qualora la rideterminazione effettuata non fosse comunque idonea a consentire il rispetto del Regolamento *de Minimis*, la Domanda di Partecipazione non potrà essere accolta.

La Domanda di Partecipazione non potrà inoltre essere accolta anche laddove l'accoglimento comportasse il superamento del Plafond, o dei singoli sub-comparti dei Plafond C e Plafond P di cui al precedente articolo 4.

Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, Finlombarda e l'Intermediario potranno richiedere all'Impresa tutta la documentazione che ritengano utile per il loro svolgimento.

10.2. Esiti e comunicazioni

Finlombarda comunica all'Impresa l'esito dell'istruttoria mediante invio di una e-mail di posta elettronica certificata generata automaticamente da GEFO; a tal fine sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'Impresa in sede di Domanda di partecipazione. In caso di esito negativo, la Domanda di Partecipazione non sarà accolta e l'Impresa non sarà ammessa all'Operazione. In caso di esito positivo dell'istruttoria il Credito Ammesso è coperto da Garanzia FL, salve le previsioni dell'Accordo FL- Intermediari.

11. PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE

Il Contratto di Cessione del Credito dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o dall'ufficiale rogante dell'Ente Locale. Ai fini del rispetto delle previsioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Impresa avrà cura di fornire all'Intermediario per la sottoscrizione del Contratto di Cessione del Credito, i CIG/CUP relativi a tutti i contratti sottostanti ai Crediti Ammessi oggetto di cessione.

La cessione si perfeziona con la notifica della stessa all'Ente Locale, che dovrà essere effettuata sempre mediante posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente in materia.

12. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

12.1. Corrispettivo

L'Intermediario corrisponderà all'Impresa il corrispettivo per la cessione del Credito entro 20 (venti) giorni feriali dalla data di notifica della cessione all'Ente Locale come determinato secondo quanto prescritto dall'articolo 7.

12.2. Erogazione del Contributo

Il Contributo è erogato da Finlombarda in un'unica soluzione all'Impresa entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta erogazione del Corrispettivo, da parte dell'Intermediario. Prima dell'erogazione, Finlombarda:

- a) acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido al momento dell'erogazione, nelle ipotesi stabilite dalle disposizioni vigenti;
- b) verifica quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a €10.000,00.

Il Contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Finlombarda erogherà l'importo al netto della ritenuta di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973.

13. CONTROLLI

Finlombarda effettuerà controlli a campione per verificare il rispetto dell'impegno - eventualmente assunto dall'Impresa ai sensi del precedente articolo 6 - a liquidare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo della cessione dei Crediti Ammessi i propri sub-fornitori. Tali controlli potranno essere effettuati entro i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del termine per il pagamento dei sub-fornitori.

14. RINUNCIA E REVOCA

14.1. Rinuncia

L'Impresa può rinunciare alla operazione di cessione *pro soluto* in qualsiasi momento successivo alla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria sua e prima della sottoscrizione del Contratto di Cessione del Credito, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Intermediario e a Finlombarda da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata. La rinuncia all'operazione di cessione *pro soluto* comporta automaticamente la rinuncia al Contributo.

14.2. Revoca

Il riconoscimento del Contributo in favore dell'Impresa può essere revocato da Finlombarda:

- a) qualora vengano meno i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 5 entro la data di erogazione del Contributo;
- b) in caso di mancato adempimento dell'impegno assunto dall'Impresa nei confronti dei suoi sub-fornitori ai sensi dell'articolo 6;
- c) qualora l'Impresa venga posta in stato liquidazione o venga sottoposta a procedura concorsuale entro la data di erogazione del Contributo
- d) nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci in sede di presentazione della Domanda di Partecipazione.

Nel caso di revoca, l'Impresa dovrà restituire l'importo del Contributo percepito secondo le modalità e i termini indicati nella comunicazione di revoca trasmessa da Finlombarda. Con riferimento al Contributo, l'importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE alla data dell'ordinativo di pagamento.

15. CHIUSURA DELL'OPERAZIONE

Le Domande di Partecipazione saranno accolte fino all'esaurimento del Plafond.

Qualora, nel corso dell'Operazione, vengano ad esaurirsi le risorse finanziarie destinate ad uno o più dei sub-comparti del Plafond C o del Plafond P, di cui al precedente articolo 4, le Domande di Partecipazione relative a Crediti Ammessi vantati nei confronti di Enti Locali rientranti nei sub-comparti vacanti, non potranno essere accolte.

Finlombarda effettuerà, per il tramite di GEFO, il monitoraggio costante delle Domande di Partecipazione presentate e, sulla base delle operazioni perfezionate, potrà procedere alla chiusura dell'Avviso Imprese per esaurimento delle risorse disponibili, anche con riferimento agli specifici sub-comparti di cui al precedente articolo 4.

In tali casi Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul B.U.R.L. e sul Sito Internet

Resta salva la facoltà per Finlombarda di rimodulare, a seguito di provvedimento regionale, la composizione finanziaria dei Plafond C e Plafond P, nonché dei singoli sub-comparti, nonché sospendere o interrompere l'Operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul B.U.R.L..

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Finlombarda individua quale Responsabile del Procedimento la struttura "Direzione Credito e Servizi alle imprese", nella persona del dirigente *pro tempore* dott. Fabio Castaldo.

17. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le Imprese potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull'Operazione inoltrando apposita richiesta scritta al Responsabile del Procedimento indicato all'articolo 16 all'indirizzo pec: creditoincassaimprese@pec.finlombarda.it

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento esterno

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 27 settembre 2013

è Finlombarda S.p.A. nella persona del proprio legale rappresentante con sede legale in via Taramelli n. 12.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione.

Il trattamento dati avverrà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire la partecipazione all'Operazione Credito In-Cassa. L'eventuale diniego a fornire i dati richiesti non consentirà detta partecipazione. Il trattamento dei dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archiviazione sia informatica che analogica.

19. PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui seguenti siti www.finlombarda.it; www.regionelombardia.it - sezione trasparenza -.